

DR Veneto

# INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE SOCIO E AMMINISTRATORE – RIFLESSI E RISCHI

A cura di Rossella Donnici e Luciano Esposito (DR Veneto- Ispettivo)  
09 luglio 2024

Il sistema delle assicurazioni sociali in concreto è gestito dall'Inps ed è finanziato attraverso il versamento dei contributi, principale forma di finanziamento del sistema previdenziale. Le gestioni previdenziali alimentate dal versamento contributivo:

- GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI
- GESTIONI SPECIALI LAVORATORI AUTONOMI ( ARTIGIANI – COMMERCianti )
- GESTIONE SEPARATA

# GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI - 1

---



F.P.L.D. [fondo pensioni lavoratori dipendenti] Costituisce, nell'ambito dell'I.N.P.S., la gestione destinata a erogare i trattamenti pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti [Pensione] alla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

**Automaticità delle prestazioni** (art.2116 c.c.): ai soli lavoratori subordinati le prestazioni vengono corrisposte anche se i contributi dovuti non sono stati versati.

**Obbligo contributivo:** l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, determina automaticamente l'insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo. Invio unico flusso informativo UniEmens, contenete i dati retributivi utili al calcolo dei contributi, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Onere contributivo: sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile- circa il 9,19%) sia sul datore di lavoro.

# GESTIONE LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI - 2

---



**Obbligo di pagamento dei contributi** : esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all'ente previdenziale – assistenziale. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell'obbligo di tale versamento.

**IMPONIBILE**: base di calcolo dei contributi individuata dalla legge, applicando l'aliquota di riferimento.

L.389/1989: la retribuzione imponibile si determina su quanto spettante al lavoratore in base ai contratti di riferimento e non su quanto di fatto erogato.

**MINIMALE** contributivo: I contributi non possono essere versati su imponibili giornalieri (minimali) inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

**MASSIMALE** contributivo: limite, rivalutato annualmente, oltre il quale il reddito non è più soggetto a contribuzione previdenziale (nel caso di pluralità di rapporti di lavoro le retribuzioni dal lavoro subordinato non si cumulano con i compensi da collaborazione autonoma).

L' **iscrizione previdenziale** del titolare di attività commerciali, artigianali, di vendita beni e fornitura servizi

- è presentata telematicamente in Camera di Commercio
- transita negli archivi informatici INPS
- creando la posizione assicurativa nella Gestione speciale Lavoratori Autonomi

Gli **obblighi previdenziali** sono a carico del lavoratore autonomo (compresi i contributi per i coadiuvanti di Artigiani e Commercianti). L'iscrizione nelle gestioni speciali Art/Comm e il conseguente obbligo contributivo decorrono dal mese di inizio dell'attività lavorativa e vengono meno alla sua cessazione.

L'obbligo del **versamento dei contributi** previdenziali all'INPS da lavoro autonomo deriva dallo svolgimento dell'attività di impresa (individuale, familiare o società) disciplinata dalle norme di legge.

I contributi vengono determinati in misura percentuale sul **reddito d'impresa** dichiarato ai fini IRPEF (L.233/1990).

La contribuzione IVS si distingue :

IVS sul minimale di reddito (IVS fissi);

IVS sul reddito eccedente il minimale ( IVS a percentuale, entro il massimale).

Definizione annuale della contribuzione (Circ. Inps 33/2024)

I **titolari** sono responsabili per il versamento della contribuzione propria e dei relativi coadiuvanti, con diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimi.

I versamenti dei contributi devono essere effettuati con **cadenza trimestrale**.

# ARTIGIANI e COMMERCianti :requisiti

## ARTIGIANI

Effettivo esercizio personale dell'attività artigiana con caratteri di abitudine, prevalenza e manualità, nei limiti dimensionali previsti dalla Legge 443/85.

**Avvio** impresa artigiana: tramite ComUnica, invio dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana; ne deriva iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e obbligo contributivo (autonomia impositiva dell'INPS).

## COMMERCANTI

L'**obbligo dell'iscrizione** (L.662/1996) riguarda i titolari, i contitolari, i gestori in proprio di attività commerciali che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari coadiutori preposti al punto di vendita a condizione che:

- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (il requisito non è richiesto ai soci di S.r.l.);
- partecipino personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente;
- siano legittimati all'esercizio dell'attività commerciale da licenze o autorizzazioni previste per legge o regolamento.

# ABITUALITA' E PREVALENZA

---

I requisiti di abitualità e prevalenza devono esistere congiuntamente e devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto in seno alla stessa attività aziendale (**Cass. 18331 del 3-9-2020**), al netto delle eventuali attività proprie dell'amministratore.

La valutazione della «prevalenza» dell'attività va intesa in relazione alla contribuzione previdenziale dovuta sulle attività autonome per cui è previsto obbligo di iscrizione e su cui non può generarsi doppia imposizione (art.1 C.208 L.662/96 – Circ. INPS 78/2013).

La prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della personalità e dell'abitualità spetta all'Istituto di previdenza.

L'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, in relazione al tipo di attività (ad es. un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni).



# SOCI DI SOCIETA' ARTIGIANE

---



Imprenditore Artigiano requisiti art.2 L.443/1985.

Titolare **Impresa Individuale** (la figura dell'imprenditore artigiano coincide con quella di titolare dell'impresa).

Soci di società di persone: in presenza dei requisiti di legge, è stata estesa la possibilità di iscrizione anche alle **s.a.s.** sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di legge e non sia socio unico di altra società o socio di altra società in accomandita semplice (L.133/1997).

Soci di capitale: in presenza dei requisiti di legge, è stata estesa la possibilità di iscrizione anche al socio unico di **s.r.l.**, che non sia socio unico di altra società, e alle S.r.l. con pluralità di soci sempre che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale e manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza di capitale sociale e organi deliberanti (iscrizione facoltativa a domanda Circ. Inps140/2001).

Soci di **cooperative artigiane**: il socio prestatore d'opera come artigiano; tra cooperativa e socio si instaura un rapporto di lavoro autonomo artigiano (Circ.Inps 29/2021).

# SOCI DI SOCIETA' COMMERCIALI

---

Imprenditori Individuali che operano nel campo commerciale.

Società di persone: soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s. (L.45/1986).

Società di capitali: estensione dell'obbligo assicurativo ai soci di s.r.l. ( L.662/1996), in presenza di partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri di abitudine e prevalenza. Per detti soggetti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo e nel limite del massimale, è costituita dalla parte del reddito di impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi (Circ. Inps n. 102/2003).

Non è soggetto all'obbligo il socio che svolga nell'impresa soltanto compiti di amministratore. In questo caso i compensi percepiti sono soggetti al contributo per la gestione separata (art.2 L.335/1995).

E', invece, iscrivibile il socio che, oltre ai compiti di amministratore, presti la propria opera manuale o intellettuale nella realizzazione dell'oggetto sociale dell'impresa (DOPPIA IMPOSIZIONE).

# DOPPIA IMPOSIZIONE -1

---

La «**doppia contribuzione**» INPS (es. socio amministratore di una S.r.l.):  
obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (Gestione commercianti o artigiani e Gestione Separata INPS) nel caso di coesistenza delle posizioni di socio lavoratore e di amministratore di S.r.l. commerciale o artigiana.

- Iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS per lo svolgimento in modo attivo del lavoro aziendale, con partecipazione personale in maniera abituale e prevalente (determinata in relazione alle quote di partecipazione societaria possedute);
- l'iscrizione alla Gestione separata INPS, se per l'attività di gestione e direzione della società, venga deliberata anche l'erogazione di un compenso al socio amministratore (per il compenso ricevuto come amministratore).

Ciò comporta che, ove il socio sia soltanto un soggetto che apporta capitale, e non svolga attività lavorativa, non sarà invece soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione commercianti/artigiani.

# DOPPIA IMPOSIZIONE -2

---

**D.L.78/2010, convertito in legge n.122/2010:** obbligo della doppia iscrizione assicurativa, per cui, lo svolgimento abituale di attività autonoma in ambito commerciale comporta l'obbligo di assicurazione presso la gestione commercianti INPS.

**Corte di Cassazione sentenza 23790 depositata il 24/9/2019,** ha chiarito che non è tenuto al versamento dell'Inps pro quota il socio della S.r.l. che non presti la propria attività in via abituale e prevalente (i contributi sono dovuti dai soci di S.r.l. esclusivamente ove essi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza; la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non obbliga al versamento).

**Corte di Cassazione ordinanza 27 gennaio 2021 n. 1759,** pur non negando il principio della doppia iscrizione contributiva–con conseguente obbligazione al versamento sia dei contributi commercianti per il reddito d'impresa prodotto dalla società, sia dei contributi dovuti alla gestione separata per l'eventuale compenso ricevuto in qualità di amministratore–ha affermato che le mansioni intellettuali svolte dall'amministratore di una S.r.l. non obbligano di per sé il socio che svolge questo incarico all'iscrizione alla gestione commercianti. In buona sostanza, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non può essere sufficiente ad imporre l'iscrizione alla posizione commercianti.

# GESTIONE SEPARATA

---

Fondo pensionistico istituito presso l'INPS con L.335/1995 (opera a decorrere dal 01.01.1996), per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse, collaboratori e lavoratori autonomi non appartenenti a categorie specifiche, tra cui ad esempio:

gli **amministratori di società di capitali** che percepiscono il «compenso amministratore» (iscrizione non subordinata al requisito della prevalenza dell'attività svolta; compatibile con rapporto di lavoro subordinato – es. dirigente / amministratore d'azienda)

L'iscrizione deve essere effettuata telematicamente entro 30 giorni dall'inizio del primo rapporto di lavoro ed è unica (ad es. anche in presenza di pluralità di rapporti di collaborazione).

Base imponibile: compensi percepiti. Versamento mensile dei contributi: 1/3 a carico dell'amministratore attraverso trattenuta in busta paga; 2/3 a carico azienda che eroga il compenso.

Aliquota ridotta (24%) per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale o pensionati.

# GESTIONE SEPARATA – Dirigente/Amministratore

---

**Compatibilità G.Sep. e lavoro dipendente per le differenti attività:** valutazione nel caso concreto, possibile doppia imposizione, in Gestione Separata per l'incarico di amministratore, in Gestione lavoratori Dipendenti per il rapporto di lavoro dipendente.

- **Dirigente:** vincolo della subordinazione, eventualmente attenuata (etero-organizzazione; soggezione personale del lavoratore al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; inserimento del lavoratore nell'organismo aziendale; modalità di svolgimento della prestazione – indicatori: continuità, orario, assenza rischio d'impresa -;
- **Amministratore:** delega non piena ma limitata, no amministratore unico, ma solo in presenza di CdA;

Differenziazione tra le mansioni dirigenziali e le attività svolte come amministratore.

Il dirigente/amministratore deve risultare concretamente assoggettato ad un potere di direttiva, di controllo e di disciplina da parte di altri componenti del medesimo organo di amministrazione cui egli appartiene.

# SOGGETTI NON ISCRIVIBILI

---

Ferma restando la titolarità dell'impresa ovvero il possesso di quote sociali, non hanno titolo all'iscrizione nella Gestione Speciale Art-Comm i soggetti che:

- Non partecipano personalmente con abitualità e prevalenza all'attività dell'impresa;
- Hanno obbligo di iscrizione presso altre casse (es. farmacisti);
- Sono titolari/soci di imprese la cui attività, rilevabile per codice ATECO non prevede l'iscrizione del titolare/socio (es. imprese industriali).
- Prestano la propria attività con effettivo vincolo di subordinazione, ove consentito;

Ipotesi diversa dal titolare è quella del convivente di fatto (non formalizzato con unione civile) che non ha titolo all'iscrizione come coadiutore.

# COADIUTORI FAMILIARI - 1

---



Il coadiutore familiare è il soggetto che continuamente e assiduamente presta il proprio lavoro nell'impresa, anche costituita in impresa familiare.

La **tutela sociale** per il coadiutore è analoga a quella prevista per il titolare. Possono essere iscritti alla Gestione Speciale Art. Comm. i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo. Le unioni civili sono equiparate al rapporto coniugale.

Può concretizzarsi il caso di coadiutore di **titolare non iscrivibile**, cioè di familiare tenuto all'iscrizione in presenza di titolare per cui l'iscrizione è esclusa.

Non hanno tuttavia titolo all'iscrizione quali coadiutori i conviventi di fatto, pur in presenza di costituzione in impresa familiare ex art. 230/bis c.c. (Circ. INPS 66/17; Nota INL 23.5.23 prot. 879).



# COADIUTORI FAMILIARI - 2

---



I requisiti di abitualità e prevalenza sono comunque necessari.

Vi è nondimeno presunzione di occasionalità dell'apporto lavorativo del coadiutore e viene pertanto meno l'obbligo di iscrizione all'INPS se le prestazioni lavorative sono rese:

- Da familiare pensionato;
- Da familiare assunto a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
- Nell'ambito quantitativo di 90 giorni ovvero 720 ore per anno solare.

Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale.

**(Circ. Min. Lav. n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013)**

L'azienda può essere formalmente costituita in impresa familiare (art. 230/bis c.c.).

Per la costituzione formale in impresa familiare è necessario che l'apporto di lavoro del familiare si reso «in modo continuativo». L'occasionalità della prestazione è pertanto esclusa per definizione.

Ne consegue che la partecipazione in impresa familiare è presupposto sufficiente ai fini dell'obbligo contributivo nella Gestione Speciale.

Fa eccezione il caso del convivente di fatto, equiparato al coniuge solo per le tutele economiche di cui all'impresa familiare (art. 230/ter c.c.).

E' in astratto, di norma, compatibile la qualifica di socio di capitale con il lavoro subordinato. Va tuttavia evidenziato che la posizione dominante del socio nell'ambito dell'organizzazione d'impresa confligge di per sé con la necessaria istituzionale soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

E' perciò esclusa la natura subordinata del **socio unico** o del socio che abbia assunto di fatto nell'ambito della società l'effettiva ed **esclusiva titolarità dei poteri di gestione della società** stessa.

Elemento necessario: «per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in capo al socio va dimostrato in concreto l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione (Msg. INPS 3359/2019)».

Analogamente a quanto accade per il socio, anche per il caso dell'amministratore di società di capitali non vi è una preclusione normativa espressa alla compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato in capo alla medesima società.

Il msg. INPS 3359/19 citato precisa nondimeno che l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo), fissa un principio di non compatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore della medesima.

Non è perciò ammissibile il lavoro subordinato di un soggetto laddove questi sia anche **amministratore unico** della società datrice di lavoro.

Quando l'amministratore è componente invece di un C.d.A. collegiale (anche, astrattamente, in qualità di presidente), il riconoscimento del vincolo di subordinazione va valutato caso per caso in relazione al **numero e alla portata delle deleghe** conferite.

Nell' ipotesi in cui l'amministratore sia munito di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del consiglio di amministrazione è esclusa la possibilità di intrattenere un valido rapporto di lavoro subordinato con la società medesima.

L'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di specifiche e limitate deleghe all'amministratore non è ostativo, in linea generale, all'instaurazione di genuino rapporto di lavoro subordinato. Va in ogni caso effettuata la puntuale valutazione dell'effettiva subordinazione del soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Nel caso di lavoro dirigenziale, e più generale per le prestazioni lavorative che abbiano particolari caratteristiche (per la loro natura creativa, intellettuale, professionale o, per l'appunto, dirigenziale) che non si prestino ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con una continuità regolare anche negli orari, il parametro distintivo della subordinazione deve necessariamente essere riscontrato o escluso mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari. Per accertare la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale sarà verificata: l'assunzione con la qualifica di dirigente, il conferimento della carica di direttore generale da parte dell'organo amministrativo nel suo complesso (e lo svolgimento effettivo delle relative mansioni), la cessazione del rapporto mediante licenziamento, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, l'assoggettamento, anche se in forma lieve o attenuata, alle direttive e agli ordini del datore di lavoro ancorché il lavoratore mantenga un effettiva autonomia decisionale, etc. In tal caso la subordinazione potrà altresì essere confermata dalla caratterizzazione delle mansioni (diverse dalle funzioni proprie della carica rivestita e non rientranti nelle deleghe).

La reale qualificazione del rapporto di lavoro può essere verificata in concreto mediante accertamento ispettivo o accertamento d'ufficio. Vengono valutate le effettive mansioni o attività svolte dal prestatore di lavoro individuando le caratteristiche di autonomia o subordinazione nella prestazione.

Il rapporto di lavoro ovvero l'iscrizione ad una delle gestioni possono pertanto essere riqualeficati o annullati producendo effetti sulla posizione previdenziale del soggetto e sulle eventuali prestazioni fruite o attese.

I casi di costituzione con dolo di posizioni assicurative sono imprescrittibili, non producono diritto al rimborso di contribuzione indebita e possono dare luogo a segnalazioni alla A.G.

Casistiche ricorrenti:

1) Soggetto iscritto alla G.S. Commercianti senza averne titolo:

- annullamento della posizione contributiva;
- rimborso della contribuzione indebita (prescrizione decennale – Circ. INPS 75/2021).

2) Riqualificazione lavoratore autonomo in lavoratore subordinato:

- annullamento della posizione contributiva in Gestione Speciale;
- rimborso della contribuzione indebita (prescrizione decennale – Circ. INPS 75/2021).
- addebito contribuzione lavoro dipendente (prescrizione quinquennale).

3) Riqualificazione lavoratore subordinato in lavoratore autonomo:

- annullamento della posizione contributiva in FPLD entro il quinquennio;
- rimborso della contribuzione indebita (prescrizione quinquennale);
- i contributi indebitamente versati nel periodo che precede di oltre cinque anni il momento dell'accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare (DPR 818/57);
- Iscrizione Gestione Speciale (prescrizione quinquennale).



Il rimborso della contribuzione indebita è disposto sempre a domanda.

La titolarità del credito derivante dal rimborso può essere distinta dalla titolarità dell'addebito contributivo ( titolare rimborso contributo Gestione Speciale è la persona fisica, mentre l'addebito contributivo sarà in capo all'azienda).

Le riqualificazioni da accertamento ispettivo su distinte gestioni producono distinti verbali (uno per ciascuna gestione).



**Direzione Regionale Veneto**

***a cura di R. Donnici – L. Esposito***

27 maggio 2024